

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1126

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GARRAFFA, CHIUSOLI, BARATELLA
e MACONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 FEBBRAIO 2002

Norme in materia di tutela dell’attività di videonoleggio

ONOREVOLI SENATORI. - Le cause della crisi del settore del noleggio di videocassette si possono trovare nella mancanza di libera contrattazione e, di conseguenza, di libera concorrenza, tra le società distributrici di pellicole cinematografiche e i gestori di videoteche.

Ogni grande società di distribuzione di film (cosiddetta *major*) occupa infatti una posizione di monopolio sul mercato in quanto, di volta in volta, si trova a essere l'unica fornitrice di quei prodotti che costituiscono l'oggetto dell'attività di videonoleggio. La società che detiene il diritto di distribuire e di commercializzare un film di successo è in grado di imporre le proprie condizioni (prezzo, modi e tempi di distribuzione) ai gestori di videoteche che, per «rimanere sul mercato», sono costretti ad accettare le suddette condizioni.

Le *major* stabiliscono il prezzo del film inserendolo talvolta in pacchetti di pellicole cinematografiche che, oltre al film di successo, contengono film assolutamente sconosciuti e di difficile commercializzazione. È ovvio che i gestori di videoteche, per continuare a garantire ai propri clienti le ultime novità del mercato, sono costretti a comprare tutto il pacchetto.

Altra condizione vessatoria a cui i gestori di videoteche devono sottostare è rappresentata dal fatto che le *major* stabiliscono, a loro discrezione, la durata di quel periodo di tempo «protetto» intercorrente tra la cessazione della programmazione del film nelle sale cinematografiche e l'uscita dello stesso film in videocassetta (cosiddetta *window*): non di rado la durata di questo periodo è

tale da rivelarsi assolutamente penalizzante per i gestori per i quali diventa impossibile ammortizzare il costo elevato del film.

Non è raro neanche il caso in cui il film dopo essere stato venduto ai gestori venga trasmesso contemporaneamente dalle *pay-tv*. È facile immaginare il danno che da questo comportamento deriva alle piccole videoteche: con l'avvento della televisione satellitare, infatti, esiste oggi un'ampia offerta di canali a pagamento che offrono la visione di film molto recenti, rendendo praticamente inutile l'offerta di chi svolge l'attività di videonoleggio.

E ancora: film che costano ai gestori di videoteche ben 77,50 euro sono messi in vendita dalle *major* nei negozi a soli 13-18 euro e nelle edicole a meno di 10 euro oppure in omaggio, allegati a periodici e riviste.

Da quanto detto risulta evidente come i gestori di videoteche non abbiano, di fatto, alcun potere nel rapporto contrattuale con le grandi società di distribuzione e che, in quanto contraenti deboli, non possano far altro che sottostare alle condizioni vessatorie loro imposte nell'assoluta mancanza di rispetto delle più elementari norme di correttezza commerciale.

Il disegno di legge si pone quindi l'obiettivo di fissare le regole all'interno delle quali deve svolgersi la libera contrattazione delle parti, sulla base della considerazione che è fondamentale evitare che si realizzino, nel rapporto contrattuale, situazioni di alterazione dell'uguaglianza delle parti e, di conseguenza, della concorrenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È vietato l'abuso da parte delle società distributrici di pellicole cinematografiche dello stato di dipendenza economica nella quale si trovano i soggetti che svolgono attività di videonoleggio. Si considera dipendenza economica la situazione in cui la società distributtrice sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con il soggetto che svolge attività di videonoleggio, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.

2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere, nell'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie e nell'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni.

4. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi e a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nei confronti del-

l'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso.

5. Ai rapporti contrattuali tra società distributrici di pellicole cinematografiche e soggetti che svolgono attività di videonoleggio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192, e successive modificazioni.